

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI

ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

AZIENDA

**CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA-
LANGHE-ROERO**

**OGGETTO
DELL'APPALTO**

Attività di pulizia e disinfezione ambienti di lavoro

N°	Data	Natura modifica
00	22/05/2023	Prima emissione

ELABORATO DA
SERVIZI A.C.A. S.R.L.
Piazza San Paolo, 3
12051 Alba (CN) Italia

ascom.alba@acaweb.it
0173 226611
P.Iva e C.F. 02018430047
www.acaweb.it

CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA-LANGHE-ROERO	Documento Unico Valutazione dei Rischi Interferenti Art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Elaborato da Servizi A.C.A. Srl
--	---

ANAGRAFICA COMMITTENTE

Generalità dell'Azienda

Ragione sociale	CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA-LANGHE-ROERO
Attività economica	Attività socio assistenziali alle persone
Sede legale	Via Diaz, 8 – Alba (CN)
Sede oggetto dell'attività contrattuale	Via Diaz, 8 – Alba (CN) Via Manzoni, 8 – Alba (CN) Via Senatore Como, 4 – Alba (CN) Via Torino, 69 – Frazione Bobore, Vezza d'Alba (CN)
Recapiti telefonici, fax ed e-mail	Telefono: 0173361017
Codice fiscale e partita IVA	0279798048

Figure aziendali referenti per il contratto

Datore di Lavoro Committente	BERTOLUZZO MARCO
Recapiti telefonici, fax ed e-mail	Telefono: 0173361017

Funzioni aziendali in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro oggetto del contratto

Datore di lavoro	BERTOLUZZO MARCO
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno presso Servizi ACA srl – Piazza San Paolo, 3 – Alba (CN)	SALVAGGIO ANDREA
Medico Competente presso Symed srl – Alba (CN)	MARCHINO FEDERICA
RLS	VISSIO SIMONA

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Il presente documento unico di valutazione dei rischi (di seguito denominato DUVRI) è stato redatto dalla stazione appaltante in fase di istruzione della gara d'appalto in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08.

L'art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di lavoro committente di fornire alle Aziende appaltatrici o ai Lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il comma 3 del D.Lgs. 81/08, inoltre, impone al Datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi da interferenze** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il DUVRI ha i seguenti obiettivi:

- promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e informare reciprocamente il committente e l'esecutore in merito a tali misure.

La valutazione dei rischi interferenti ha richiesto l'analisi dei luoghi di lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello svolgimento delle attività appaltate, ed è finalizzata all'individuazione e all'attuazione di misure di prevenzione e di provvedimenti da attuare.

Tale valutazione, pertanto, è legata sia al tipo di attività lavorativa svolta nell'unità produttiva sia a situazioni determinate da altri elementi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi, sia alle attività appaltate.

Tra gli obiettivi generali del DUVRI preliminare (rev.0), propedeutici alla stesura finale e condivisa del DUVRI definitivo (rev.01), vi sono:

- l'evidenziazione dei rischi specifici della sede, rilevanti per i lavoratori dell'impresa appaltatrice e delle caratteristiche salienti, strutturali, impiantistiche e prevenzionistiche presenti;
- l'evidenziazione dei presumibili rischi indotti dall'operatore economico nella sede;
- l'evidenziazione delle possibili interferenze standard tra i lavoratori del Committente e quelli esterni.

La metodologia condurrà, successivamente, all'emissione di un documento definitivo (DUVRI rev.01), all'atto della stipula del contratto, integrato con le proposte integrative dell'Appaltatore.

Validità del DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

DEFINIZIONI

Amministrazioni aggiudicatrici, le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. (art. 3 comma 1, lettere a) D.Lgs.50/2016)

Appalti pubblici, i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi. (art. 3 comma 1, lettere ii) D.Lgs.50/2016)

Appalti pubblici di lavori, i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:

1. l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I;
2. l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;
3. la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera. (art. 3 comma 1, lettere ll) D.Lgs.50/2016)

Candidato, un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l'aggiudicazione di una concessione. (art. 3 comma 1, lettere bb) D.Lgs.50/2016)

Centrale di committenza, un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie. (art. 3 comma 1, lettere i) D.Lgs.50/2016)

Concessionario, un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione. (art. 3 comma 1, lettere q) D.Lgs.50/2016)

Concessione di lavori, un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere. (art. 3 comma 1, lettere uu) D.Lgs.50/2016)

Concessione di servizi, un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi. (art. 3 comma 1, lettere vv) D.Lgs.50/2016)

Consorzio, i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica. (art. 3 comma 1, lettere v) D.Lgs.50/2016)

Contratti o contratti pubblici, i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti. (art. 3 comma 1, lettere dd) D.Lgs.50/2016).

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di

gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di

autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

Datore di lavoro committente: soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all'art.26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.

Enti aggiudicatori:

- amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121 del D.Lgs.50/2016;
- pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 del D.Lgs.50/2016 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente;
- enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato II del D.Lgs.50/2016 ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività, quali:
- le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti;
- le imprese pubbliche, imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:
 - 1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
 - 2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
 - 3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;
- gli enti operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell'esercizio di una o più delle attività di cui all'allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori».

Imprese pubbliche, le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

- 1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
- 2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
- 3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;

Lavori, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere. (art. 3 comma 1, lettere nn) D.Lgs.50/2016)

Lavori complessi, i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. (art. 3 comma 1, lettere oo) D.Lgs.50/2016)

Luoghi di lavoro: luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile al lavoratore per il proprio lavoro.

Lotto funzionale, uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti; cc) «offerente», l'operatore economico che ha presentato un'offerta. (art. 3 comma 1, lettere qq) D.Lgs.50/2016)

Opera, il risultato di un insieme di lavori, che di per sè espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica. (art. 3 comma 1, lettere pp) D.Lgs.50/2016).

Procedure di affidamento e affidamento, l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee. (art. 3 comma 1, lettere rrr) D.Lgs.50/2016).

Procedure aperte, le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta. (art. 3 comma 1, lettere sss) D.Lgs.50/2016).

Procedure ristrette, le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice. (art. 3 comma 1, lettere tt) D.Lgs.50/2016).

Procedure negoziate, le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. (art. 3 comma 1, lettere uu) D.Lgs.50/2016).

Raggruppamento temporaneo, un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta. (art. 3 comma 1, lettere u) D.Lgs.50/2016).

Informazioni sui rischi specifici degli ambienti di lavoro

Per tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare le aziende esterne e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, si rimanda al Documento di valutazione dei rischi (DVR) elaborato dall'azienda committente.

DATI GENERALI DITTA APPALTATRICE

I dati della ditta appaltatrice saranno specificati a seguito della gara di appalto

Ragione sociale	
Sede legale	
Recapiti telefonici, fax ed e-mail	
Codice fiscale e partita IVA	
Descrizione dei lavori	
Datore di lavoro	
RSPP	
Medico competente	
RLS	
Preposto	

AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E COORDINAMENTO

Aree di lavoro dove saranno svolte le attività oggetto dell'appalto

Le attività saranno svolte all'interno delle sedi in cui viene svolta l'attività del Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero.

I centri in cui si svolgerà l'attività di pulizia e disinfezione, oggetto di appalto, sono i seguenti:

- Via Diaz, 8 – Alba (CN)
- Via Manzoni, 8 – Alba (CN)
- Via Senatore Como, 4 – Alba (CN)
- Via Torino, 69 – Frazione Bobore, Vezza d'Alba (CN)

Informazioni generali sulle attività svolte dal Committente

All'interno delle sedi oggetto di appalto sono svolte diverse attività socio-assistenziali alle persone.

Nello specifico:

- Presso la sede di Via Diaz – Alba (CN), sede amministrativa del Consorzio, viene svolta attività di ufficio.
- Presso la sede di Via Manzoni – Alba (CN) viene svolta attività di ufficio operativo degli educatori ed assistenti sociali e presso la quale vengono eseguiti incontri anche con soggetti con problemi di varia natura (da questa sede partono per le varie attività svolte presso altre sedi)
- Nella sede in Via Senatore Como – Alba (CN) viene svolta attività operativa con laboratorio per persone con disabilità ed attività di assistenza a bambini ed anziani con problematiche
- In Via Torino, 69 – Fraz. Bobore, Vezza d'Alba è presente il Centro Educativo Territoriale (Ex Centro Diurno) dove si svolge attività di assistenza a persone con disabilità, bambini ed anziani ed attività di laboratorio. All'interno della sede viene svolta anche attività di ufficio.

I principali rischi specifici sono, fondamentalmente, per la sicurezza (rischi di natura infortunistica responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche, più o meno gravi, in conseguenza di un impatto traumatico di varia natura: meccanica, elettrica, chimica, termica, ecc.); nel seguito del documento sarà riportata la descrizione dei rischi maggiormente probabili.

Attività e lavorazioni oggetto del DUVRI

L'attività oggetto del presente DUVRI tratta le operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro presso le sedi sopra indicate.

Ove possibile le attività dovranno essere pianificate fuori dagli orari in cui sono presenti i soggetti esterni (persone con disabilità, anziani, bambini, soggetti con problemi psico-sociali, etc..).

Attività pericolose per lo svolgimento delle quali è necessaria specifica autorizzazione

In relazione alle seguenti attività occorre richiedere preventiva autorizzazione della Committenza:

- messa fuori servizio e/o interventi sugli impianti elettrici;
- uso esclusivo o promiscuo di attrezzature del Committente;
- usi di locali o spazi disponibili (servizi igienici, depositi temporanei);
- introduzione e/o deposito di sostanze pericolose;
- possibilità di esposizione a rischi associati a sostanze chimiche;
- lavori in altezza;

Rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e incidenti sulle attività oggetto dell'appalto

(Tali rischi per l'Azienda sono stati valutati e gestiti nell'ambito del DVR aziendale; tuttavia, nell'esecuzione degli interventi previsti dal contratto, questi potrebbero rivelarsi tali anche per gli appaltatori)

Rischi
Elettrocuzione
Caduta di materiale dall'alto
Urti e compressioni
Tagli
Inciampo, cadute in piano
Scivolamenti
Investimento
Schiacciamenti
Inalazione polveri
Cesoimento
Spruzzi di liquido
Inalazione di gas e vapori
Punture
Ustioni
Illuminazione
Incendio
Campi elettromagnetici
Rischio elettrico
Contatto con sostanze pericolose

MISURE GENERALI E COMPORAMENTI DA ADOTTARE

Oltre alle misure di coordinamento e cooperazione, espressamente indicate nella sezione specifica del presente documento, durante lo svolgimento delle attività lavorative da parte dell'appaltatore, dovranno essere sempre osservate le seguenti misure.

DI ORDINE GENERALE

Appaltatori

- E' vietato l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza di proprietà delle singole Aziende se non espressamente autorizzato in forma scritta. Il personale esterno è tenuto ad utilizzare esclusivamente il proprio materiale (macchine, attrezzature, utensili) che deve essere rispondente alle norme antinfortunistiche ed adeguatamente identificato. L'uso di tale materiale deve essere consentito solo a personale addetto ed adeguatamente addestrato.
- Le attrezzature proprie utilizzate dall'azienda esterna o dai lavoratori autonomi devono essere conformi alle norme in vigore e tutte le sostanze eventualmente utilizzate devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate.
- Nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale esterno occupato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
- Prima dell'inizio dei lavori di contratto, l'appaltatore comunica i nominativi del personale impiegato per il compimento di quanto previsto nel contratto d'appalto stesso, dichiarando di avere impartito ai lavoratori la formazione specifica prevista nel presente documento.
- I lavoratori delle aziende appaltatrici dovranno essere informati circa i nominativi delle figure responsabili dell'azienda committente da contattare in caso di emergenza
- Il personale non deve fumare.
- È vietato accedere a zone diverse da quelle previste per lo svolgimento delle specifiche lavorazioni se non accompagnati
- I lavoratori devono attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica specifica.
- I lavoratori non devono ingombrare con materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza
- I lavoratori non devono abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro
- La movimentazione di materiali e/o attrezzature deve essere effettuata in sicurezza e, se necessario, con l'ausilio di apposite attrezzature; non si devono abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve esserne segnalata la presenza
- I lavoratori non devono usare abusivamente o senza autorizzazione i materiali e/o attrezzature di proprietà dell'azienda committente e/o delle altre ditte appaltatrici
- Segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia o carenza riscontrata
- In caso di evento pericoloso per persone o cose (ad es. incendio, esplosione, allagamento, ecc.) e in caso di evacuazione, tutti i presenti nelle aree dell'azienda devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni dell'azienda Committente
- Le attività necessarie per svolgere il lavoro appaltato non devono pregiudicare le vie di esodo esistenti, salvo particolari accordi con l'incaricato dell'azienda committente
- All'inizio della giornata lavorativa i lavoratori devono accertarsi che l'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia garantito
- E' severamente vietato l'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche durante l'orario di lavoro
- Devono essere osservate le misure di contrasto e contenimento da Covid-19 previste dalle attuali disposizioni legislative

Azienda Committente ed Appaltatori

- Si provvede alla immediata comunicazione di rischi non previsti nel presente DUVRI e che si manifestino in situazioni particolari o transitorie.
- I mezzi di estinzione saranno sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.
- Devono essere disposte ed attuate, prima dell'inizio dei lavori, tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla tutela della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro (opere provvisorie, delimitazioni, recinzioni, segnaletica, dispositivi di protezione individuale, ecc.) sia per i rischi propri, sia quelle specificatamente individuate dall'azienda committente per l'eliminazione dei rischi interferenti
- Le vie di fuga devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile ed infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere anche se temporanei

VIE DI FUGA ED USCITE DI SICUREZZA

Appaltatori

- Le imprese o i lavoratori autonomi che intervengono nell'area di lavoro dell'azienda prendono obbligatoriamente visione della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Datore di lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento dei propri lavori.
- L'appaltatore prende visione della distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Deve, inoltre, essere informato sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati ai sensi del D.Lgs. 81/08 nell'ambito delle sedi dove si interviene.

Azienda Committente ed Appaltatore

- I mezzi di estinzione sono sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.
- I corridoi e le vie di fuga sono mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sempre sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere, anche se temporanei.

APPARECCHI ELETTRICI E COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA

Azienda Committente

- La protezione contro i contatti diretti con elementi in tensione e contatti indiretti determinati da condizioni di guasto è assicurata dalla presenza di impianti a regola d'arte e con la prescritta dichiarazione di conformità.
- Tutte le fonti di pericolo risultano adeguatamente segnalate con idonea cartellonistica.



Appaltatore

- L'appaltatore deve utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; utilizza l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non fa uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni.
- E' vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver avvisato il personale preposto dell'Azienda.
- E' vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione.
- E' vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.
- Devono essere rispettate tutte le misure di prevenzione e protezione da rischio elettrico

INTERRUZIONI ALLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA

Azienda Committente ed Appaltatore

- Interruzioni dell'energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento/ climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi, sono sempre concordate con i Datori di lavoro titolari delle attività presenti nell'area di lavoro dove si interviene o dagli incaricati alla cooperazione e al coordinamento.
- Le manovre di erogazione/interruzione sono sempre eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

IMPIANTO ANTINCENDIO

- Fermo restando la verifica costante dei mezzi di protezione, dal punto di vista della manutenzione ordinaria, non è possibile apportare modifiche se queste non sono preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti.
- Devono essere sempre fruibili gli estintori presenti nei luoghi di lavoro

Azienda Committente

La protezione contro gli incendi è assicurata da:

1. Mezzi di estinzione presenti ed efficienti.
2. Istruzioni impartite per iscritto al personale.
3. Procedure scritte da tenere in caso d'incendio

Appaltatore

Ai lavoratori e vietato:

1. Fumare
2. Effettuare operazioni che possano dar luogo a scintille o fiamme a meno che non siano state espressamente autorizzate

EMERGENZA IN CASO DI SVERSAMENTO DI SOSTANZE PERICOLOSE

Azienda Committente ed Appaltatore

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide:

- arieggiare il locale ovvero la zona;
- utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti nella attrezzatura di lavoro qualora si utilizzino tali sostanze, e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente;
- comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "schede di sicurezza", che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.

SUPERFICI SCIVOLOSE O BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO

Azienda Committente ed Appaltatore

- Sia l'Azienda committente che gli appaltatori devono segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e, quindi, a rischio scivolamento.
- Analogamente, sono segnalati eventuali pavimenti non stabili ed antisdrucchiolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.



- Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato e non è possibile provvedere diversamente, i lavoratori sono forniti di idonee calzature impermeabili.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Azienda Committente

- E' predisposta idonea segnaletica di sicurezza (orizzontale e/o verticale) allo scopo di informare il personale presente in azienda integrata idoneamente sugli eventuali rischi derivanti dalle interferenze lavorative oggetto del presente DUVRI.



Appaltatore

- In caso di sopravvenuto rischio non previsto e di tipo transitorio, l'azienda esterna deve dare immediata comunicazione al servizio di prevenzione e protezione del Committente per l'adozione di idonee misure di sicurezza o apposizione di idonea segnaletica.



POLVERI E FIBRE DERIVANTI DA LAVORAZIONI

Azienda Committente ed Appaltatore

- Nel caso in cui un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, occorre operare con massima cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con teli/barriere. Tali attività devono essere programmate e, salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti), le stesse sono svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.
- Deve essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti.
- Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che effettuare un'adeguata rimozione e pulizia prima dell'inizio dell'attività dei dipendenti.

USO DI AGENTI CHIMICI, DETERGENTI, ECC.

Azienda Committente ed Appaltatore

- L'impiego di agenti chimici da parte di Aziende che operino nell'area di lavoro dell'azienda committente deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda di sicurezza (scheda che deve essere presente in situ insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro, del Referente del Contratto e dal competente servizio di prevenzione e protezione aziendale).
- Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d'urgenza, devono essere programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.
- E' fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.
- L'appaltatore operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, devono essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo devono essere abbandonati nell'area di lavoro rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro/servizio.
- Deve essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle suddette sostanze.

INFORMAZIONE AI LAVORATORI SULLE INTERFERENZE

Azienda Committente ed Appaltatore

- Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative e che comportino (*anche solo temporaneamente*) rischi specifici non previsti dal presente DUVRI, dovrà essere informato il competente Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale al fine di stabilire ulteriori misure di prevenzione dei rischi interferenziali
- Il Datore di Lavoro, o il suo delegato Referente di Sede, preventivamente informato dell'intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.
- Qualora i lavoratori avvertissero segni di fastidio, malori o problematiche legate allo svolgimento dei lavori da parte dell'azienda appaltatrice esterna il Datore di Lavoro dovrà immediatamente attivarsi convocando i rispettivi Datori di Lavoro ed allertando il Servizio di Prevenzione e Protezione (ed eventualmente il Medico Competente) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle attività aziendali.

Azienda Committente

L'attività di informazione e formazione verrà effettuata mediante incontri con i lavoratori nell'ambito dei quali si provvederà a consegnare al personale interessato copia delle istruzioni relative alle specifiche problematiche legate alle interferenze oggetto del presente **DUVRI**.

Appaltatore

I lavoratori dell'Azienda appaltatrice esterna dovranno essere debitamente informati e formati sui rischi relativi allo svolgimento delle loro mansioni, sui possibili danni e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione e sulle modalità di coordinamento in caso di lavori simultanei ed interferenti. Anche ai lavoratori dell'Azienda appaltatrice verrà consegnata, per il tramite del proprio Datore di Lavoro, copia delle istruzioni relative alle specifiche problematiche legate alle interferenze oggetto del presente **DUVRI**.

ALLARME, EMERGENZA, EVACUAZIONE DEL PERSONALE

Appaltatore

In caso di allarme

- avvisare immediatamente il personale addetto alla gestione delle emergenze descrivendo l'accaduto (il ns. personale si comporterà come se avesse lui stesso individuato il pericolo facendo attivare lo stato di allarme);
- se addestrati, collaborare con il personale interno intervenendo con i mezzi mobili messi a disposizione.

In caso di emergenza

- interrompere il lavoro, arrestare le attrezzature in uso e rimuovere le attrezzature che potrebbero creare intralcio;
- mettere in sicurezza le attrezzature potenzialmente pericolose (bombole, solventi, etc.).

In caso di evacuazione

- convergere ordinatamente nel punto di raccolta attraverso le vie e le porte di uscita più vicine al punto in cui si sta operando;
- attendere in attesa del cessato allarme.

NORME DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE PRESSO L'AZIENDA

Come previsto dall'*art. 43, comma 1, del D.Lgs. 81/08*, saranno organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio, gestione dell'emergenza e per quanto poco codificabili, vengono comunque prese in considerazione le emergenze di tipo sismico ed idrogeologico.

Per emergenza si intende ogni situazione che si scosta dalle normali condizioni operative, tale da determinare situazioni di potenziale danno alle persone ed ai beni.

Saranno, infatti, designati preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Ai fini dell'organizzazione dell'emergenza, sarà cura del Servizio di Prevenzione e Protezione aggiornare tempestivamente il mansionario per l'emergenza al variare dei lavoratori o delle condizioni di lavoro.

Saranno informati tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare.

Saranno programmati gli interventi, presi i provvedimenti e date le istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro.

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l'addetto all'emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto all'emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.

Compiti e procedure generali

All'interno dell'organizzazione sono sempre presenti gli addetti al primo soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione. E' esposta, inoltre, una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

- Vigili del Fuoco
- Pronto soccorso
- Ospedale
- Vigili Urbani
- Carabinieri
- Polizia

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità), il lavoratore chiama l'addetto all'emergenza che si attiva secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto all'emergenza, al lavoratore è consentito attivare la procedura sotto elencata.

Chiamata soccorsi esterni

In caso d'incendio

- Allertare il personale dell'impresa appaltatrice
- Chiamare i vigili del fuoco telefonando al numero unico 112.
- Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono dell'azienda, informazioni sull'incendio.
- Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore.
- Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell'azienda.

In caso d'infortunio o malore

- Allertare il personale dell'impresa appaltatrice
- Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero unico 112.
- Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.
- Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

Regole comportamentali

- Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 112.
- Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
- Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, etc.).
- Incoraggiare e rassicurare il paziente.
- Inviare, se del caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
- Assicurarsi che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.
- Seguire le istruzioni impartite dal personale dell'impresa appaltatrice.

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

La procedura di prevenzione e protezione primaria ai fini dell'eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali si basa sullo sfasamento spaziale e/o temporale degli interventi rispetto alle attività svolte dai lavoratori del CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA-LANGHE-ROERO.

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva del DVR Aziendale), i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive:

- Curare la stabilità e l'orizzontalità degli apprestamenti e dell'attrezzatura
- L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza.
- Tutte le attrezzature devono avere una targhetta di identificazione, devono essere presenti i pittogrammi di segnalazione dei pericoli e devono essere dotate di manuale di istruzione e manutenzione
- Prima di utilizzare le attrezzature, assicurarsi che tutti i dispositivi di protezione siano correttamente installati ed in efficienza
- Operare secondo le prescrizioni indicate nel manuale di uso e manutenzione dell'attrezzatura
- E' vietato ai lavoratori delle aziende appaltatrici di utilizzare qualsiasi attrezzatura di lavoro di proprietà del Committente se non preventivamente autorizzato e se non adeguatamente formato e addestrato al corretto utilizzo pratico
- I lavoratori delle aziende appaltatrici devono farsi riconoscere mediante appositi tesserini identificativi
- Verranno preventivamente comunicati dall'Azienda committente tutti i percorsi per raggiungere le aree di lavoro e viceversa per uscire
- Verranno preventivamente comunicati dall'Azienda committente percorsi interni per recarsi presso le aree di lavoro
- Verranno preventivamente comunicati dall'Azienda committente percorsi per usufruire (eventualmente) dei servizi igienici e dei locali di servizio
- Preventivamente all'inizio delle lavorazioni verranno date indicazioni delle aree di lavoro e di stoccaggio assegnate alle imprese appaltatrici
- Dovranno essere segnalate in modo chiaramente visibile le eventuali zone di pericolo introdotte dalle aziende appaltatrici, provvedendo ad interdire l'area di intervento al transito di persone o altro
- Non rimuovere o coprire la segnaletica di sicurezza
- Rispettare le procedure di emergenza definite dall'azienda committente
- La raccolta, il deposito e lo smaltimento finale dei rifiuti è di esclusiva competenza delle imprese appaltatrici
- Qualora siano presenti altre imprese appaltatrici concordare un cronoprogramma dei lavori in modo da evitare le interferenze e coordinarlo con le attività dell'Azienda committente
- Delimitare sempre le aree di intervento e disporre apposita segnaletica, impedire l'accesso ai non addetti
- Non si devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi non assoggettati all'intervento
- In caso di depositi temporanei si dovrà disporre l'immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni
- Non abbandonare o lasciare incustoditi contenitori o sostanze pericolose o quant'altro possa nuocere alla sicurezza delle persone presenti
- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutte le persone operanti
- Accertarsi che l'area di lavoro sia sgombra da ostacoli di qualunque genere
- Non operare, anche temporaneamente, in cattive condizioni fisiche o psicologiche (malessere, capogiri, sonnolenza, ecc.) o affetti da vertigini, disfunzioni di cuore o altro disturbo che possa creare uno stato di pericolo
- E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche e di sostanze stupefacenti non solo durante l'orario di lavoro, ma anche al di fuori dello stesso

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Considerazioni generali

L'art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di fornire alle Aziende Appaltatrici o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il comma 3 dello stesso D.Lgs., inoltre, impone al datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi da interferenze** (nel seguito denominato DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il presente documento ha lo scopo di indicare i rischi, le prevenzioni ed eventuali DPI inerenti le interferenze con le attività svolte all'interno delle aree da parte di aziende esterne alle quali sia stato appaltato uno o più servizi mediante regolare contratto, al quale verrà allegato il presente DUVRI.

La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori delle aziende esterne ha richiesto l'analisi delle aree di lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello svolgimento delle attività appaltate, ed è finalizzata all'individuazione e all'attuazione di misure di prevenzione e di provvedimenti da attuare.

Pertanto essa è legata sia al tipo di attività lavorativa svolta nell'unità produttiva sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.

L'obbligo di cooperazione imposto al committente, e di conseguenza il contenuto del presente DUVRI, è limitato all'attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere o dei servizi appaltati, vanno ad incidere sia sui lavoratori dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità.

Tipologia dei rischi da interferenze considerati

Sono stati considerati RISCHI DA INTERFERENZE, per i quali è stato predisposto il presente DUVRI:

- ❖ I RISCHI derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di lavoratori appartenenti ad Aziende diverse, compresi i lavoratori dell'Azienda committente
- ❖ I RISCHI indotti o immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni eseguite dalle Aziende Appaltatrici;
- ❖ I RISCHI già esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debbano operare le Aziende Appaltatrici, ma ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- ❖ I RISCHI derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente e comportanti rischi ulteriori rispetto a quelli specifici delle attività appaltate.

Elenco dei rischi interferenti

I rischi interferenti risultanti dalla valutazione del contratto sono elencati, di seguito, mediante classificazione della categoria e della natura.

Rischi	Misure di prevenzione e protezione
Elettrico	<ul style="list-style-type: none"> • Devono essere adottate le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate in conformità alle istruzioni del fabbricante, utilizzate correttamente ed oggetto di idonea manutenzione • La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività deve essere effettuata in funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di Legge e di buona tecnica. •
Caduta di materiale dall'alto	<ul style="list-style-type: none"> • Dovranno essere segnalate in modo chiaramente visibile le zone di lavoro delle aziende appaltatrici, provvedendo ad interdire l'area di intervento al transito di persone o altro • Ai lavoratori è fatto obbligo di posizionare ed ancorare correttamente i materiali, le macchine e le attrezzature durante le fasi di lavoro e durante il loro trasporto. • Durante il lavoro sulle scale, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta (punto 1.7, Allegato VI, D.Lgs. 81/08) •
Caduta dall'alto	<ul style="list-style-type: none"> • Dovranno essere segnalate in modo chiaramente visibile le zone di lavoro delle aziende appaltatrici, provvedendo ad interdire l'area di intervento al transito di persone o altro •
Incendio - Fiamme ed esplosione	<ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che sia sempre rispettato il divieto di fumare e usare fiamme libere • Non provocare scintille o fiamme libere che potrebbero dare origine a scoppi e/o incendi • Non fumare o usare fiamme libere all'interno di locali chiusi o nelle vicinanze di sostanze infiammabili • Attuare tutti quei provvedimenti atti ad evitare l'insorgere di un incendio • Mantenere sempre disponibile il materiale antincendio nelle aree di lavoro • Non rimuovere o manomettere i presidi antincendio • Le attrezzature utilizzate dalla ditta appaltatrice non devono essere fonte/causa d'innesco né generare situazioni di pericolo • Nel caso in cui durante le lavorazioni si verificano situazioni di emergenza i lavoratori dell'azienda appaltatrice devono attenersi alle disposizioni impartite dagli addetti incaricati dal committente alla gestione dell'emergenza stessa •
Inciampo, cadute in piano e Scivolamenti	<ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi del corretto posizionamento delle attrezzature per non ridurre gli spazi di lavoro, per prevenire traumi da urti, per facilitare i movimenti e per non intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza • Pavimenti e passaggi delle aree comuni devono essere sgombri da attrezzature o materiali o rifiuti • Vietato accedere, senza autorizzazione, nelle zone non di

	<p>pertinenza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dovranno essere segnalate mediante apposita cartellonistica le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento •
Urti e compressioni	<ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi del corretto posizionamento delle attrezzature per non ridurre gli spazi di lavoro, per prevenire traumi da urti, per facilitare i movimenti e per non intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza • Vietato accedere, senza autorizzazione, nelle zone che espongono segnalazioni di accesso limitato e/o controllato • Vietato abbandonare rifiuti o materiali sulle vie di transito
Rumore	<ul style="list-style-type: none"> • Adottare adeguati accorgimenti sulle attrezzature, onde contenere l'esposizione al rumore
Punture, tagli ed abrasioni	<ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi dell'integrità delle attrezzature per prevenire tagli, abrasioni e punture da elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni • Dovranno essere segnalate in modo chiaramente visibile le zone di lavoro delle aziende appaltatrici, provvedendo ad interdire l'area di intervento al transito di persone o altro
Campi elettromagnetici	<ul style="list-style-type: none"> • Al termine dell'orario di lavoro arrestare ogni attrezzatura
Rischio biologico	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le lavorazioni devono essere eseguite nelle aree di pertinenza • Adottare una scrupolosa igiene personale: abito da lavoro e pulizia frequente delle mani • Se le mani o altre parti del corpo vengono a contatto con sangue o altri liquidi corporei, lavare e disinfettare accuratamente la parte esposta.
Chimico	<ul style="list-style-type: none"> • Conservare i prodotti chimici in appositi armadietti chiusi a chiave e fuori dalla portata di mano di soggetti esterni o non addetti ai lavori • Mantenere i prodotti chimici nelle proprie confezioni originali contenenti le indicazioni di pericolo • Segnalare le aree di lavoro con apposita segnaletica • Durante l'utilizzo dei prodotti chimici favorire il più possibile l'aerazione degli ambienti di lavoro • Rispettare le indicazioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti chimici

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE

Nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. viene ribadito l'obbligo, introdotto dalla legge 127/2007, di indicare nei singoli contratti di appalto, subappalto e somministrazione i costi relativi alla sicurezza del lavoro, quando presenti. Tali costi si riferiscono alle misure adottate per ridurre le interferenze, e non anche alle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi propri delle attività.

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha stabilito, con la determinazione n. 3 del 05 marzo 2008, che, relativamente alla stima dei costi per la sicurezza negli appalti pubblici, si possa fare riferimento a quanto previsto per i cantieri temporanei e mobili (punto 4 dell'allegato XV del D. Lgs. 81/2008).

I costi per la sicurezza individuati nel contratto di appalto sono di Euro 500,00

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

I Datori di Lavoro dell'Azienda Committente e i Datori di Lavoro delle Aziende Appaltatrici coopereranno all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.

Essi coordineranno, altresì, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Azienda Committente

Il Datore di Lavoro Committente promuove la cooperazione ed il coordinamento innanzitutto mediante l'elaborazione del presente documento unico di valutazione dei rischi nel quale sono state indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento sarà allegato al contratto di appalto o di opera.

Verbale di sopralluogo preliminare congiunto

Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

Preliminarmente alla stipula del contratto ed in ogni caso prima del concreto inizio delle attività oggetto dell'appalto, il Datore di Lavoro dell'Azienda Committente promuoverà la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, mediante la redazione, in contraddittorio con l'Azienda Appaltatrice, del "**Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento**" presso ciascuna sede oggetto dell'appalto stesso.

Il verbale dovrà essere sottoscritto dal Datore di Lavoro dell'Azienda Committente e dal Datore di Lavoro della Azienda Appaltatrice.

I contenuti del suddetto verbale potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure di sicurezza (individuare per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di altre ditte presso le medesime aree dell'azienda oggetto del presente appalto), contenute in uno o più "**Verbali di Coordinamento in corso d'opera**", sottoscritti dall'Azienda Committente e da tutte le Aziende Appaltatrici di volta in volta interessate.

Il "Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento" e gli eventuali successivi "Verbali di Coordinamento in corso d'opera" costituiscono parte integrante del presente DUVRI, che verrà custodito, in copia originale, agli atti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Dal momento che le lavorazioni oggetto dell'appalto saranno sfasate, salvo casi in cui si renda necessaria la presenza di un lavoratore per la supervisione dell'attività, non si prevede l'uso di DPI per rischi generati da interferenze.

Qualora in sede di sopralluogo preliminare e congiunto dovessero emergere ulteriori situazioni di pericolo che richiederebbero l'uso di DPI il Datore di Lavoro ne imporrà l'utilizzo.

PUNTI DI VERIFICA

L'art. 26, comma 1 lettera a, del D.Lgs. 81/08 impone al Committente l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Per ottemperare al dettato normativo viene richiesto all'azienda appaltatrice di dimostrare e documentare preventivamente l'**idoneità tecnico-professionale**, a pena di annullamento dell'appalto.

1 - L'impresa è iscritta regolarmente alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto.

D. Lgs. 81 art. 26 comma 1 lettera a)

Esito:

C NC NA

2 - L'impresa ha esibito autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445.

art. 47 DPR 445/2000

D. Lgs. 81 art. 26 comma 1 lettera a)

Esito:

C NC NA

3 - L'impresa ha esibito il Documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 (non necessario per i lavoratori autonomi).

D. Lgs. 81

Esito:

C NC NA

4 - L'impresa ha esibito il documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007;

D. Lgs. 81

Esito:

C NC NA

CONCLUSIONI

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.):

- è stato redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08;
- è soggetto ad aggiornamento e integrazioni all'atto della stipula del contratto.

La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata eseguita dal Datore di lavoro committente, come previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.

AZIENDA APPALTANTE (Committente)

Figure	Nominativo	Firma
Datore di Lavoro	BERTOLUZZO MARCO	

AZIENDA APPALTATRICE

Con l'apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante, l'azienda appaltatrice dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente D.U.V.R.I. e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per l'attuazione della parte di competenza.

Azienda	Datore di lavoro	Firma

ALBA (CN) lì, 22/05/2023